

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 23

Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio relativo al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), Sezione Garanzia, per lo sviluppo delle aree rurali, nonché di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione utilizza gli stanziamenti assegnati al capitolo di spesa n. 11870 rinominato Fondo per il finanziamento di iniziative in materia di sviluppo rurale- Reg. (CE) n. 1257/1999.

Art. 2
Cofinanziamento regionale

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale dispone delle risorse del Fondo per il cofinanziamento delle iniziative previste dal Piano di sviluppo rurale del Veneto e rientranti nella programmazione finanziaria dal medesimo prevista, utilizzando l'organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/1995 o di altro organismo riconosciuto dall'Unione Europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 3
Risorse addizionali al cofinanziamento

1. Per l'ottimizzazione delle risorse disponibili la Giunta regionale è altresì autorizzata ad utilizzare il Fondo di cui all'articolo 1 per il cofinanziamento di iniziative per le quali le risorse comunitarie e statali sono rese disponibili dall'organismo pagatore in aggiunta alle somme complessivamente stabilite, per ciascun anno di operatività, dalla programmazione finanziaria del Piano di sviluppo rurale.

Art. 4
Aiuti supplementari regionali

1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire,

nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai Piani di settore agricolo-alimentare e delle disponibilità recate dal Fondo di cui all'articolo 1, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di sviluppo rurale:

- a) misura 1 - codice UE (a) - Investimenti nelle aziende agricole;
- b) misura 7 - codice UE (g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) misura 9 - codice UE (i) - Altre misure forestali;
- d) misura 12 - codice UE (l) - Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- e) misura 16 - codice UE (p) - Diversificazione delle attività legate all'agricoltura.

2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione Europea.

Art. 5
Aiuto aggiuntivo agroambientale

1. Allo scopo di conferire maggiore efficacia alle iniziative di incentivazione delle colture a fini energetici e di conservazione dei prati stabili di pianura, specie nelle aree più vulnerabili o sensibili dal punto di vista ambientale del territorio regionale, la Giunta regionale può prevedere un aiuto aggiuntivo a quello previsto a cofinanziamento nei seguenti limiti:

- a) 120 EUR per ettaro per ciascun anno di impegno, per l'azione 6 della Misura 6 Incentivazione delle colture a fini energetici;
- b) 70 EUR per ettaro per ciascun anno di impegno, per l'azione 11 della Misura 6 Conservazione dei prati stabili di pianura.

Art. 6
Valutazione e promozione dello sviluppo rurale

1. In ottemperanza alla necessità di operare la verifica e il monitoraggio delle iniziative, la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali delle azioni del Piano di sviluppo rurale, nonché di garantire un'adeguata promozione e divulgazione dello sviluppo rurale nel Veneto, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 il capitolo di spesa n. 12620 denominato Spese per la valutazione e la promozione dello sviluppo rurale con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 150 milioni e contestuale prelievo di pari importo dal capitolo n. 11870.

Art. 7
Procedure

1. Le modalità di trasferimento all'organismo pagatore delle risorse regionali nonché le procedure per la valutazione e la promozione dello sviluppo rurale sono definite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di ciascun programma.

2. Con il medesimo atto utilizzato per il trasferimento delle risorse regionali all'organismo pagatore, la Giunta regionale, in analogia con quanto disposto dall'articolo 20, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, dispone le variazioni di bilancio relative ai trasferimenti dal capitolo n. 11870 ai capitoli di spesa relativi al cofinanziamento regionale, secondo quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999, nonché agli aiuti aggiuntivi e supplementari regionali di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge per l'anno 2000, si fa fronte con lo stanziamento di lire 30 miliardi già iscritto al capitolo n. 11870 del bilancio di previsione 2000, approvato con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6; per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2000

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Cofinanziamento regionale
- Art. 3 - Risorse addizionali al cofinanziamento
- Art. 4 - Aiuti supplementari regionali
- Art. 5 - Aiuto aggiuntivo agroambientale
- Art. 6 - Valutazione e promozione dello sviluppo rurale
- Art. 7 - Procedure
- Art. 8 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali

1. Procedimento di formazione della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 settembre 2000, n. 25/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2000, dove ha acquisito il n. 62 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 12 ottobre 2000;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 novembre 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorio Mazzon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2000, n. 13295;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 novembre 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 dicembre 2000, n. 1880/22415, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con le seguenti osservazioni: "Nell'occasione il Governo ha richiamato l'attenzione della Regione sulla necessità, ove previsto - in relazione anche a singole parti del provvedimento - di disporre le opportune notifiche agli Organi della Unione Europea."

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nell'ambito dell'accordo globale sulla riforma delle

politiche dell'Unione Europea definite da AGENDA 2000, è stato previsto un sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) mediante il finanziamento di misure che accompagnino ed integrino gli altri strumenti di politica agricola comune e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 33 del Trattato.

In particolare il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio Europeo del 17 maggio 1999, ha previsto un sostegno allo sviluppo rurale con il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea delle iniziative regionali ricomprese nel Piano di Sviluppo Rurale predisposto da ciascuna regione.

Per il Veneto tale Piano è stato elaborato tenendo conto delle realtà economiche, produttive, ambientali e socio-culturali del territorio, ed è stato oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale con una prima deliberazione n. 4637 del 28 dicembre 1999 e con un successivo provvedimento n. 1876 del 23 giugno 2000.

Gli articoli 51 e 52 del Reg. (CE) n. 1257/1999 prevedono che possano essere previsti contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario e secondo le disposizioni del regolamento e del Piano di Sviluppo Rurale e sono approvati dalla Commissione nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40 del medesimo regolamento e quindi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del Trattato.

In forza di tale possibilità si ritiene quindi opportuno adottare il presente disegno di legge che, nella sua articolazione, consente, da un lato, di implementare le azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale, e dall'altro di disporre di strumenti legislativi idonei ad integrare tali azioni con specifiche risorse finanziarie regionali.

L'articolo 1 prevede quindi la costituzione di un Fondo regionale per il finanziamento di iniziative in materia di sviluppo rurale a valere su un capitolo di spesa (il n. 11870) che era inizialmente stato individuato nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000. Tale fondo ha funzioni plurime, destinate a soddisfare nel complesso le attività di sviluppo rurale nel Veneto.

L'articolo 2 stabilisce quindi la prima funzione del Fondo che è quella di assicurare per ciascun anno di operatività del Piano, la quota di finanziamento regionale che, unitamente a quella comunitaria e statale, consente di attivare le misure e i contributi alle imprese.

L'articolo 3 invece prevede la possibilità di attingere dal Fondo per il finanziamento di iniziative in materia di sviluppo rurale, nel caso si rendano disponibili risorse comunitarie e statali aggiuntive a quelle inizialmente previste per il Veneto, al fine di attivare le necessarie operazioni di cofinanziamento.

L'articolo 4 stabilisce, ai sensi del richiamato articolo 51 e 52 del Reg. (CE) n. 1257/1999, la possibilità di attivare aiuti supplementari per specifiche iniziative regio-

nali afferenti le Misure 1, 7, 9, 12 e 16 del Piano di Sviluppo Rurale. Tali somme, che derivano anch'esse dalla disponibilità complessiva del Fondo, possono finanziare iniziative specifiche della Regione: settoriali, di area, o per particolari tipologie di azioni, purché le medesime siano attuate con le stesse condizioni, criteri e livelli di aiuti di quelle attuate ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale.

Il vantaggio di poter attivare Aiuti di Stato ai sensi degli articoli 51 e 52 è rappresentato dal fatto che non si applicano gli articoli da 87 a 89 del Trattato e pertanto il presente provvedimento non è soggetto al preventivo esame di compatibilità da parte della Commissione Europea, come invece deve succedere per tutti gli altri Aiuti di Stato.

L'articolo 5 riveste aspetti di natura agroambientale in quanto prevede l'attivazione di due aiuti aggiuntivi:

- a) un aiuto di 120 EUR per ettaro e per anno per l'azione 6 della Misura 6 del Piano afferente l'incentivazione delle colture a fini energetici;
- b) un aiuto aggiuntivo di 70 EUR per ettaro e per anno per l'azione 11 della Misura 6 del Piano relativa alla conservazione dei prati stabili di pianura;

e ciò al fine di incrementare l'importo del premio già cofinanziato, rispettivamente di 600 EUR e di 450 EUR per ettaro e per anno di impegno. L'aiuto aggiuntivo si rende necessario affinché le azioni, prevalentemente diretta alle aree di risorgiva o per introdurre colture ad uso alternativo, possano essere competitive, in termini di reddito unitario, nei confronti delle colture concorrenti, in particolare dei seminativi.

L'articolo 6 dispone l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa con il quale poter svolgere, nel periodo di programmazione 2000-2006, il monitoraggio, la valutazione, gli impatti economici e ambientali nonché realizzare le più appropriate iniziative di pubblicizzazione, divulgazione ed informazione delle opportunità recate dal Piano di Sviluppo Rurale.

L'articolo 7 demanda alla Giunta regionale la fissazione delle procedure per il trasferimento all'organismo pagatore delle risorse regionali e la dotazione annuale del Fondo per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.

L'articolo 8 prevede la norma finanziaria.

3. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

Segreteria regionale settore primario